



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



SPESE DI PERSONALE

(CONSULENZE, COLLABORAZIONI, LIMITI AL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE)

Si premette che con il D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, che ha riformato la disciplina delle collaborazioni, il comma 4 prevede che fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, alle stesse non si applica la disposizione che prevede, per tali rapporti di lavoro flessibile, l'equiparazione al rapporto di lavoro subordinato. La norma sancisce, infine che dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1.

Il termine, con il decreto legge n. 244 del 30.12.2016 (c.detto "Mille proroghe"), convertito con modificazioni nella L. n. 19 del 27.2.2017, per la stipula dei contratti di collaborazione da parte delle PA, è stato prorogato al 31 dicembre 2017.

Come chiarito dalla magistratura contabile (Corte dei Conti, sez. centrale di Controllo di legittimità, n. 35/2015) il divieto posto dall'articolo 2, comma 4, citato opera unicamente per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2017 (oggi 2018) ma non viceversa per quelli sottoscritti in data antecedente, pur se i loro effetti si dispiegano anche in un periodo successivo alla predetta data, in quanto ciò che rileva ai fini dell'applicazione della norma è il momento della stipulazione.

Tanto premesso, il Programma delle collaborazioni autonome, di cui all'art. 46 comma 2 L. 133/2008 (che modifica l'art. 3, comma 55, della legge 244 del 24.12.2007 - Finanziaria 2008) consiste in n. 1 scheda riepilogativa allegata (all. 1), riferita a incarichi già programmati e avviati nell'anno 2016, e le cui schede erano già state dettagliatamente articolate come allegati al bilancio 2016, e con le quali i dirigenti avevano individuato le esigenze, da soddisfare per questo Ente, con riferimento agli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni, assumendo quale parametro, per la determinazione degli importi, previsti per ciascun incarico, i valori medi di mercato, per prestazioni professionali di pari o simile specializzazione.

Gli obiettivi previsti erano stati definiti in relazione al documento "Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2014-2019", presentate dal Sindaco e approvate dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 71 del 30.12.2014.

Le collaborazioni sono state avviate per l'attuazione di piani e progetti particolarmente complessi, per i quali era necessario possedere specifiche competenze e abilità sono stati previsti tali incarichi di collaborazione, per acquisizione di professionalità di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in assenza di figure professionali idonee all'interno della dotazione organica;

Invero, come anche a più riprese confermato dalle magistrature contabili (*ex multis*, la stessa sezione centrale citata innanzi, la sezione giurisdizionale per la Basilicata n. 36/2016, sez. Controllo per la Liguria, n. 79/2015) il ricorso all'affidamento di incarichi esterni, ai sensi del D.Lgs.n. 165/2001, art. 7 comma 6, deve essere giustificato da diversi fattori ed in particolare da:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
- l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- restando esclusi unicamente gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto trovano una propria disciplina espressa nel D.lgs. n. 163/06 (Codice dei Contratti).

Inoltre, si rappresenta che:

- a) Con riferimento al limite massimo delle spese ex art. 9, comma 28 della L. 122/2010 (50% spese sostenute per le medesime finalità nell'anno 2009), si richiama la previsione del medesimo articolo che dispone che le limitazioni non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della L. n. 296/2006. Pertanto, i Comuni sottoposti al patto di stabilità interno, che hanno garantito la costante riduzione della spesa per il personale, e gli Enti di minori dimensioni esclusi dal patto di stabilità che abbiano contenuto tale spesa al di sotto di quella risultante nel 2008, non sono più soggetti all'obbligo di rispettare, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione-lavoro e altri rapporti formativi, di somministrazione e lavoro accessorio, il 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il Comune di Pompei tale limite relativo all'anno 2009 è pari ad € 469.953,53.

Atteso che per l'anno 2017 le somme previste complessivamente a bilancio per il lavoro flessibile è presumibilmente pari a :

Settore Affari Generali e Finanziari

tel: 081 8576228 | fax: 081 8576260

e-mail: finanziario@comune.pompei.na.it

€ 38.264,00 per collaborazioni;
€ 90.000,00 per Buoni Lavoro;
€ 6.000,00 per tirocini formativi;
€ 30.901,10 per personale flessibile in quota parte di costo "Ambito 32"
Totale € 165. 165,10

Il limite risulta rispettato.

- b) L'art. 6 comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, al fine di valorizzare le professionalità interne alle P.A., ha stabilito che, a decorrere dal 2011, la spesa annuale per studi ed incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'esercizio finanziario del 2009.

Pertanto, posto il valore per incarichi di studi e consulenze nell'anno 2009 pari a € 74.302,40, il limite per incarichi di studi e consulenze, per l'anno 2017 è pari ad € 14.860,40.

Sono esclusi gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati, con la conseguenza che le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'ente affidatario, non debbono computarsi nell'ambito dei tetti di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010.

Presso l'Ente sono state previste a Bilancio 2017 spese per gli incarichi di consulenze pari a € 14.000,00 (all. 2). Risulta, pertanto, rispettato il limite prescritto innanzi.

Si rammenta, inoltre, che il parere della Corte dei Conti Sezioni Autonomie, n. 26/2013 del 20 dicembre 2013, che affrontando il tema dei tagli alla spesa corrente conseguente le diverse norme che si sono sviluppate a partire dal D.L. 78/2010 in avanti, ha confermato la possibilità di agire "in termini complessivi", dando facoltà agli enti locali di decidere dove e quanto tagliare tra le voci oggetto di contenimento, pur garantendo il taglio complessivo frutto dell'applicazione delle singole percentuali.

Con riferimento ai limiti alle risorse decentrate, si dà atto che ai sensi dell' 9 del D.L. 78/2010 comma 2-bis, ultimo periodo "A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

La Ragioneria Generale dello Stato si è pronunciata con la circolare n.8/2015 (pag.52), affermando che la decurtazione da apportare "permanentemente" a partire dall'1 gennaio 2015, è "di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014". Pertanto, anche per il 2017, ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis ultimo periodo L. 122/2010, il fondo per il salario accessorio per i dipendenti viene decurtato per i corrispondenti importi sottratti al fondo 2014, come già effettuato nel 2015 e 2016, per un importo pari ad € 76.574,00.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 236 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), nelle more dell'attuazione della Legge di riordino delle Pubbliche Amministrazioni, a

decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Il comma 236 ha reintrodotto, già dal 2016, i vincoli alla contrattazione decentrata. Occorre, pertanto, costituito il fondo 2017, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, paragonarlo anzitutto a quello del 2015 e ridurlo, se superiore, allo stesso valore. Di seguito viene operata la decurtazione proporzionale alle cessazioni, secondo il metodo avvalorato con la circolare 11/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, ovvero quello della media mediata nel raffronto tra dipendenti al 2015 e dipendenti al 2017.

Secondo le istruzioni fornite nella circolare del MEF n. 12 del 23 marzo 2016, con riferimento alla riduzione del fondo, tenendo conto del personale assumibile "i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento".

Verranno poi richieste le certificazioni agli organi competenti per procedere agli incrementi previsti dall'art. 15 comma 2, al fine di rendere disponibili al fondo le risorse variabili per un valore massimo pari a circa € 59.000 €.

Il Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari
Dott. Eugenio Piscino

ANNO 2017

"RIEPILOGO GENERALE STANZIAMENTI PER L'ANNO 2017 PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Note	Le somme costituiscono quanto impegnato per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti, stipulati nell'anno 2016, a seguito di approvazione del Piano delle Consulenze 2016, Bilancio 2016-2018, sono ancora in corso nell'anno 2017.
Tipologia incarico	<input type="checkbox"/> consulenza <input type="checkbox"/> studio <input type="checkbox"/> ricerca <input checked="" type="checkbox"/> collaborazione
Coerenza della spesa	Capitolo 146/7 € 20.000,00 Capitolo 1628/7 € 18.264,00
TOTALE COMPLESSIVO STANZIATO	€ 38.264,00

"INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA PER L'ANNO 2017"

Professionalità richiesta	Consulenza legale per redazione di pareri da parte di specialisti avvocati.
Tipologia incarico	<input checked="" type="checkbox"/> consulenza <input type="checkbox"/> studio <input type="checkbox"/> ricerca <input type="checkbox"/> collaborazione
Motivazione	Le fattispecie procedurali in special modo nel settore tecnico - urbanistico sono notevolmente complesse, anche in ragione di una copiosa produzione legislativa nazionale/regionale, non di rado contraddittoria e di difficile coordinamento con le disposizioni vigenti nonché a ragione di interventi giurisdizionali sempre più puntuali e specifici, spesso addirittura innovativi ed integrativi rispetto all'ordinamento legislativo vigente.
Professionalità interne	<input checked="" type="checkbox"/> non esistono <input type="checkbox"/> esistono, ma non disponibili <input type="checkbox"/> come da verbale conferenza dei dirigenti in data <input type="checkbox"/> come da dichiarazione del responsabile del servizio
Coerenza della spesa	<p>La spesa prevista è di € 14.000,00 compresi oneri accessori previsti per legge. La quantificazione degli oneri finanziari è avvenuta assumendo a parametro i valori medi di mercato, per prestazioni professionali di pari o simile specializzazione;</p> <p>Detta spesa è compatibile:</p> <input checked="" type="checkbox"/> con i criteri per affidamento incarichi esterni previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi <input checked="" type="checkbox"/> con lo stanziamento nel bilancio di previsione (o nel PEG)
Durata prevista	

Note: